

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2212

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ONGARO, MICHIELON, LATRONICO, MAGISTRONI, PROVERA, FLEGO, CALDEROLI, BERTOTTI, MAGNABOSCO, MAURIZIO BALOCCHI, AIMONE PRINA, FRONTINI, BONATO, COMINO, OSTINELLI, GNUTTI

Istituzione di una casa da gioco stagionale
in San Pellegrino Terme e Gardone Riviera

Presentata il 4 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ampio dibattito che si è venuto svolgendo nel corso di questi ultimi anni, le numerose proposte di legge presentate nella scorsa legislatura e ripresentate in quella attuale in merito all'apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale denotano un lento ma chiaro cambiamento di opinione rispetto a tale problema.

È diventata sempre più utopistica la pretesa di interdire ai cittadini italiani la possibilità di praticare il cosiddetto gioco d'azzardo: se non troveranno posto nelle quattro case da gioco autorizzate nel nostro Paese (Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint-Vincent) ove lo desiderino, potranno recarsi con facilità ancora maggiore di oggi in qualsiasi località all'estero.

Considerato che, nonostante la nostra legislazione « restrittiva » preveda pene per il gioco d'azzardo, nel paese si è diffuso notevolmente il gioco clandestino, sia in bische, nelle grandi città, sia in locali di vario genere, come alberghi e ristoranti.

È inutile ricordare che il gioco d'azzardo clandestino è una delle principali attività della criminalità organizzata quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e comporta gravi rischi per tutti coloro che lo praticano, senza avere alcuna garanzia.

D'altronde, le remore morali che fino ad oggi hanno impedito una liberalizzazione ancora più accentuata del gioco d'azzardo sembrano dover cadere, poiché

in tutti i modi oggi viene pubblicizzato dai *mass-media* l'accesso al « guadagno facile »; né deve scandalizzare che lo Stato o altre istituzioni pubbliche possano ricavare benefici per il gioco dei cittadini, visto che, da sempre, sono consentiti lotto, lotterie, concorsi a scheda, i cui proventi vengono in gran parte incassati dallo Stato e che tale tendenza ha, con il passare degli anni, subito un'accelerazione notevole, causando l'autorizzazione e il proliferare di nuove lotterie nazionali.

È diffusissimo da parte degli Italiani il ricorso a sale da gioco collocate in Paesi vicini, come Francia, Montecarlo, Svizzera, Germania, Austria, con conseguente notevole esportazione di valuta italiana.

L'apertura delle frontiere in Europa ha reso ancora più facile lo spostamento di cittadini nel continente ed il movimento di capitali attraverso i confini. Resta, inoltre, da rimarcare che il denaro portato e speso nei casinò oltre confine va ad arricchire ed a potenziare località turistiche straniere, con danno evidente dei centri turistici nostrani, che non hanno fonti di approvvigionamento di valuta da tradurre in strutture turistiche. Tra le ragioni del decadimento turistico in Italia va posta anche questa situazione.

Le zone di tradizione e prestigio turistici si dibattono fra enormi difficoltà; la fuga degli Italiani e la diserzione degli stranieri è risultata in questi ultimi tempi più grave del previsto.

Il rapporto tra la crescita del turismo internazionale e l'andamento della domanda turistica in Italia risulta inversamente proporzionale, mentre il turismo mondiale risulta il settore economico maggiormente in espansione, l'Italia sta perdendo quota come destinazione dei turisti europei.

La forte crisi economica e recessiva che colpisce soprattutto la Lombardia quale realtà industriale e che colpisce di-

rettamente l'occupazione, avrebbe potuto trovare, in parte, sfogo ed assorbimento se ci fosse stato un forte programma turistico.

In considerazione del fatto che le quattro antiche case da gioco esistenti in Italia, complessivamente, rendono un utile annuale di svariate decine di miliardi, occupando centinaia di dipendenti, con la presente proposta di legge si propone l'apertura delle case da gioco di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera.

San Pellegrino Terme ha un'importanza notevole dal punto di vista turistico termale e si intende, con la presente proposta di legge, non solo perseguire in maniera adeguata l'incentivazione della stazione, valorizzando le misure idro-termali del suo territorio, ma, essendo la zona limitrofa sede di numerose stazioni sciistiche invernali, si intende permettere, anche nella stagione che va dal 1° aprile al 30 settembre, la continuità di presenze turistiche quindi la stabilità del « posto per i lavoratori, che a tutt'oggi risultano per la maggior parte stagionali.

Per quanto concerne Gardone Riviera, situato sul lago di Garda, da sempre meta di turisti per la maggior parte provenienti dall'area austro-tedesca, si intende, con la presente proposta di legge, non solo mantenere e recuperare la presenza straniera nella zona, ma permettere anche nella stagione che va dal 1° ottobre al 30 marzo la continuità di presenze turistiche lavorative come per la precedente stagione.

Va, infine, sottolineato che, oltre a stimolare flussi turistici « ricchi », l'autorizzazione delle suddette case da gioco consente di reperire risorse che gli enti locali interessati possono destinare ad investimenti in strutture di pubblica utilità, e per questi motivi e quelli precedentemente elencati chiediamo alla Camera dei deputati di esaminare ed approvare celermente la presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla regione Lombardia di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nei comuni di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa ai due comuni con criterio di alternanza stagionale, in ragione della quale la casa da gioco attiva la propria sede nei comuni stessi secondo il seguente calendario:

a) in San Pellegrino dal 1° aprile al 30 settembre;

b) in Gardone Riviera dal 1° ottobre al 30 marzo.

ART. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è concessa su richiesta dei due comuni con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera dei rispettivi consigli comunali.

2. Nella richiesta di cui al comma 1 i sindaci dei comuni di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera devono indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco in ognuno dei comuni.

3. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.

ART. 3.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale adotta, con proprio decreto, previa deliberazione della giunta, il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

a) le disposizioni atte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina d'accesso alle case da gioco, che è comunque vietato ai minori di anni diciotto, agli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici ed ai militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con le *slot-machines*;

c) un calendario per la disciplina dell'apertura, indicante espressamente i giorni in cui, per speciali ricorrenze e festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari, necessarie cautele e i controlli utili per assicurare la corretta gestione amministrativa e le corrette risultanze della gestione da parte di organi competenti;

e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che devono offrire il concessionario ed il personale addetto; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate all'articolo 4 comma 1, degli importi stabiliti per la concessione, ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

f) ogni altra prescrizione e cautela idonea ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco per le attività che vi si svolgono.

ART. 4.

1. I proventi della gestione sono ripartiti nel modo seguente:

a) il 50 per cento al comune dove ha sede la casa da gioco, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;

b) il 15 per cento alla comunità montana in cui ha sede la casa da gioco, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

c) il 15 per cento alla provincia in cui ha sede la casa da gioco, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

d) il 20 per cento alla regione Lombardia, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 è effettuato dai comuni indicati nell'articolo 1, comma 2, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo di cui articolo 5.

ART. 5.

1. Il presidente della giunta regionale della Lombardia, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai cittadini residenti nei comuni di San Pellegrino Terme e Gardone Ri-

viera o in comuni ubicati a meno di venti chilometri dai suddetti, quali sedi delle case da gioco.

ART. 6.

1. Alla casa da gioco di Varese si applica la disposizione di cui al numero 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.